

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SELEZIONE E PRODUZIONE di ANTICORPI (Progetto
ERC-2024-ADG Nab - Heart – prof.ssa Priori - CUP F13C25001050006 CIG
BD1C212E4C)**

ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di un servizio di selezione e produzione, attraverso l'analisi di libraries specifiche, di una serie di anticorpi associabili a specifici antigeni nell'ambito del progetto ERC 2024-ADG Nab – Heart (referente scientifico: prof.ssa Silvia Priori) al quale è associato il codice CUP F13C25001050006

Il servizio fornito prevede l'espletamento delle sotto indicate prestazioni, articolate nelle fasi sotto riportate:

Fase 1):

- Trasferimento di proteine ricombinanti e peptidi sintetici dal laboratorio della Prof.ssa Silvia Priori ubicato presso gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB, Via Salvatore Maugeri 10-27100 Pavia;
- Trasferimento dei dati di controllo qualità dal laboratorio della Professoressa Priori;
- Acquisto di anticorpi anti-target commerciali pertinenti e controllo qualità degli antigeni target biotinilati (ELISA, pull-down);

Le attività previste nella presente fase dovranno essere avviate e concludersi positivamente entro due mesi dalla stipula del contratto o dalla data del verbale di avvio d'urgenza del servizio ove disposta dall'Amministrazione universitaria.

Fase 2):

- 2-3 cicli di panning anticorpale contro la proteina/i peptidi target e off-target utilizzando librerie di anticorpi VHH umanizzati;
- Massimo 6 flussi di selezione;
- 1 Sequenziamento Sanger e screening ELISA di 48 cloni per ciascun campione per identificare i risultati migliori;

Le attività previste nella presente fase dovranno essere avviate e concludersi positivamente entro due mesi dalla conclusione della Fase 1).

Fase 3):

- Clonazione dei campioni policlonali selezionati in un vettore di espressione batterica e screening di un massimo di 10 piastre a 96 pozzetti per lo screening primario della specificità di legame (ELISA per proteine ricombinanti contro target/off-target), ri-array e sequenziamento degli anticorpi VHH in piastre a 96 pozzetti (RA01) e ri-array dei risultati unici (RA02);

Le attività previste nella presente fase dovranno essere avviate e concludersi positivamente entro due mesi dalla conclusione della Fase 2).

Fase 4):

- Invio dei glicerolati di espressione dei migliori anticorpi selezionati (fino a 48) al laboratorio della Professoressa Priori;

Le attività previste nella presente fase dovranno essere avviate e concludersi positivamente entro sei mesi dalla conclusione della Fase 3).

Fase 5):

- Conservazione dei cloni batterici dei migliori VHH selezionati per un massimo di sei mesi.

Per ciascuna fase è previsto un confronto e una verifica dei risultati ogni 2 settimane tra i ricercatori dell'Università di Pavia e i referenti della ditta produttrice nominativamente individuati tramite call (teams, Zoom etc.)

La produzione di anticorpi da destinare a scopi di ricerca dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 26/2014 (che recepisce la Direttiva Europea 2010/63/UE) e della normativa per la Produzione Biologica (In vitro).

In particolare, la produzione in vitro di anticorpi (es. colture cellulari e ibridomi) dovrà rispettare i sotto indicate standard di sicurezza biologica e di qualità con particolare riguardo a:

- D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che regola la manipolazione di agenti biologici e stabilisce i livelli di biocontenimento (BSL-1, BSL-2);
- Buone Pratiche di Laboratorio (GLP): Standard internazionali fondamentali per garantire l'affidabilità, la tracciabilità e la qualità dei dati scientifici prodotti.

ART. 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo massimo stimato per il servizio in oggetto, da assoggettare a ribasso, ammonta a **€ 295.470,00** (IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 72).

La copertura finanziaria è garantita da fondi dedicati alla ricerca. In considerazione della natura e delle caratteristiche della fornitura, per il presente appalto non sussistono specifici rischi da interferenza: gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di tipo interferenziale sono pertanto pari a € 0,00.

ART.3 – TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere erogato entro 12 mesi decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di avvio d'urgenza del servizio, ove disposto dall'Amministrazione universitaria.

Entro il termine di cui sopra dovranno essere forniti i glicerolati per produzione in/con batteri fino a 48 VHH umanizzati ottenuti alla fine dell'iter di selezione.

Alla conclusione del contratto, l'Appaltatore dovrà produrre sino a 20 nanobodies.

L'Università di Pavia si riserverà la prelazione d'acquisto sino ai 10 migliori, ovvero quelli che il gruppo di ricerca della Prof.ssa Priori sceglierà come capaci di modulare meglio la Cam-Kinase II, che diverranno proprietà dell'Università.

ART.4 – PENALI

Il mancato rispetto della tempistica sopra definita, ivi compreso il mancato rispetto delle tempistiche intermedie delle singole fasi dettagliate nel precedente art.1, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili alla Società, comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,1 per mille dell'importo contrattuale, con risoluzione del rapporto ai sensi dell'art.1456 cc ove l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 5 –OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni previste dal presente Capitolato e a fornire un servizio in possesso delle caratteristiche generali indicate nell'art. 1.

Sono a completo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Università:

- Il rispetto della normativa vigente in materia di produzione di anticorpi;
- il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi al servizio oggetto di appalto.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata contrattuale, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Università da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Università avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 6 – FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui l'Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Università.

La presentazione da parte dell'Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti, ove non accettata per iscritto dall'Università, non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini.

ART. 7 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica della conformità sarà effettuata, secondo le modalità previsti dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. L'accertamento sarà effettuato e documentato da un certificato di verifica di conformità da emettersi entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni. Qualora il servizio effettuato non risulti corrispondente, anche in parte, alle quantità, ai requisiti e alle condizioni contrattuali, il RUP potrà a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto per inadempimento.

All'esito delle operazioni il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l'accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso.

ART. 8 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati come segue:

- 30% entro due mesi dalla stipula o dall'avvio d'urgenza, fermo restando il positivo espletamento della fase 1;
- 50% entro sei mesi dalla stipula o dall'avvio d'urgenza, fermo restando il positivo espletamento della fase 3;
- 20% all'esito del positivo espletamento della verifica di conformità

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall'emissione della regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore, a seguito dell'accettazione dell'offerta e contestualmente all'emissione del buono d'ordine si forniranno le informazioni relative alla fatturazione elettronica.

Le fatture, devono inoltre riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), il CUP, gli estremi della Determinazione del Direttore Generale di aggiudicazione del servizio e il numero dell'impegno di spesa, nonché le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

E' ammessa l'anticipazione prezzi nella misura del 20% secondo le modalità previste dall'art.125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023.

ART. 9 – GARANZIE

L'Appaltatore dovrà presentare la cauzione definitiva emessa ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023; dovrà altresì esibire la polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi, con un massimale non inferiore a 500.000,00.

Art. 10 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai sensi di quanto statuito dall'art. 6 dell'allegato II.14 al nuovo codice dei contratti ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 12 – SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 13 - RISOLUZIONE, RECESSO E PROCEDURE FALLIMENTARI

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il RUP invierà all'appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'appaltatore non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuterà negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della garanzia definitiva, l'applicazione della eventuale penale prevista e comunque il risarcimento di tutti i danni conseguenti. L'Università si riserva di esercitare il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice, in qualunque momento, previo preavviso non inferiore a 20 giorni, dietro pagamento delle prestazioni già eseguite oltre che al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 124 del Codice.

ART.14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., a mezzo PEC senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- fornitura di un servizio diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- cause di decadenza previste dall'artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2023;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del personale dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di soci lavoratori;
- violazione del Protocollo di legalità sottoscritto tra Università e Prefettura di Pavia di cui al

- successivo art. 17;
- violazione obblighi di riservatezza.

ART.15 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore prende atto che l'Università di Pavia, in data 26 novembre 2014, ha sottoscritto con la Prefettura di Pavia il Protocollo di legalità sulla prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa e ne accetta incondizionatamente i relativi contenuti.

La violazione delle clausole ivi contenute costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c..

ART.16– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto stesso o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://privacy.Università di Pavia.it/> e ...

ART.17 – ANTIMAFIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto sarà condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore da effettuarsi mediante l'acquisizione, in via definitiva, dell'informazione antimafia.

Al verificarsi di tale condizione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.94 del D.P.R. n.159/2001, il contratto sarà risolto.

La risoluzione contrattuale di cui sopra opererà anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

In tale caso, all'Appaltatore sarà esclusivamente riconosciuto il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART.18 RISERVATEZZA

L'Appaltatore si rende garante che il personale da esso destinato all'esecuzione del presente contratto mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali, che otterrà dal Committente per lo svolgimento delle attività previste.

Il Committente si impegna a segnalare, di volta in volta, all'Appaltatore le informazioni sottoposte al vincolo di segretezza affinché l'Appaltatore stesso adotti le misure necessarie ad evitare ogni divulgazione a soggetti non autorizzati; il medesimo impegno è assunto dall'Appaltatore nei confronti dell'Università.

Sono escluse da tale obbligo quelle informazioni che siano già note alle parti o siano di pubblico dominio o siano trasmesse da terzi aventi diritto e senza obbligo di riservatezza.

Eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza di cui una parte sia responsabile daranno diritto all'altra parte di ottenere l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

ART.19 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

Tutti i risultati scientifici, dati, know-how, invenzioni, formule, software, prodotti, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale (di seguito "Risultati") comunque generati, sviluppati o ottenuti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto – sia dall'Operatore Economico in via autonoma, sia nell'ambito della collaborazione con il personale di ricerca dell'Università degli Studi di Pavia – spettano in via piena, esclusiva e incondizionata all'Università.

Ai sensi dell'Art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005 e s.m.i.), l'Operatore Economico prende atto che i diritti morali d'inventore spettanti ai ricercatori sono trasferiti ed esercitati tramite l'Università di Pavia come ente di appartenenza.

L'Università di Pavia avrà il diritto esclusivo di depositare a proprio nome domande di brevetto o altre privative in Italia e all'estero, nonché di procedere al relativo sfruttamento scientifico, industriale e commerciale.

A fronte dell'attribuzione della proprietà esclusiva all'Università di Pavia e del corrispettivo contrattuale già erogato per l'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del già richiamato Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005 e s.m.i.), in caso di futuro ed effettivo sfruttamento commerciale dei Risultati brevettati da parte dell'Università di Pavia o di suoi aventi causa, all'Operatore Economico che riuscirà a dimostrare l'effettivo contributo inventivo/scientifico, potrà essere riconosciuto un equo compenso da definirsi con separato e successivo atto negoziale.

Il riconoscimento di cui al comma precedente resta subordinato al rispetto, da parte dell'Operatore Economico, di tutti gli obblighi di riservatezza e cooperazione tecnica per il deposito dei brevetti, nonché a quanto previsto dal Grant Agreement ERC Nab-Heart (GA n. 101198414) inerenti alla Proprietà Intellettuale (artt. 16 e 17 del GA e Annex 5).

In conformità agli articoli 16 e 17 e all'Annex 5 del Grant Agreement del Progetto ERC "Nab-Heart", UNIVERSITÀ DI PAVIA garantisce l'accesso gratuito (royalty-free) ai Risultati ottenuti alle entità affiliate al Progetto (ICS Maugeri) e ai partner di Consorzio (CNIC), per quanto necessario all'esecuzione delle attività di ricerca previste dal progetto comunitario.

L'Operatore Economico prende atto che l'Università di Pavia è soggetta alle clausole di salvaguardia dell'Unione Europea. Per un periodo di fino a 4 (quattro) anni dalla conclusione del Progetto ERC, ogni eventuale trasferimento della proprietà o concessione di licenze esclusive sui Risultati a soggetti stabiliti in Paesi Extra-UE sarà subordinato alla preventiva notifica alla Commissione Europea/ERCEA (60 giorni) e all'assenza di opposizione da parte di quest'ultima.

L'Operatore Economico si obbliga a mantenere la massima riservatezza su tutti i Risultati e a non divulgarli a terzi prima del formale deposito delle relative domande di brevetto da parte dell'Università di Pavia.

Qualora l'Operatore Economico violi le disposizioni di riservatezza, utilizzi indebitamente i Risultati spettanti in via esclusiva all'Università di Pavia, ovvero causi la decadenza del diritto di brevettazione o l'applicazione di sanzioni/riduzioni del contributo da parte dell'ERCEA/Commissione Europea, l'Operatore Economico sarà tenuto a manlevare e tenere indenne l'Università di Pavia, risarcendo integralmente tutti i danni diretti ed indiretti subiti dall'Ateneo.

- a) la presa visione e accettazione delle clausole del Grant Agreement ERC Nab-Heart (GA n. 101198414) inerenti alla Proprietà Intellettuale (artt. 16 e 17 del GA e Annex 5);
- b) l'accettazione espressa della proprietà esclusiva in capo all'Università di tutti i Risultati generati, dei vincoli alla cessione/licenza extra-UE e delle condizioni per la successiva valorizzazione;
- c) l'accettazione che tutti i diritti sulle invenzioni saranno intestati all'Università di Pavia come ente ex Art. 65 D.Lgs. 30/2005 e s.m.i..

ART. 20– SPESE ED ONERI FISCALI

Tutte le spese di bollo, nonché altre eventuali spese dipendenti dal presente atto sono a totale carico dell'Appaltatore.

Ai sensi di quanto stabilito nella Tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. n.36/2023 il contratto sarà assoggettato all'imposta di bollo determinata in misura pari a € 120,00, che l'Appaltatore dovrà assolvere con modalità telematiche utilizzando il modello «F24Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), la cui copia dovrà essere trasmessa all'Università.

La partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole in esso contenute. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione del presente atto, con riferimento alle quali non trova applicazione l'accordo bonario, il Foro competente in via esclusiva è quello di Pavia.

E' esclusa la competenza di tipo arbitrale.

ART. 22 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente atto è redatto in lingua italiana e in lingua inglese. In caso di divergenza, conflitto o ambiguità tra le due versioni, il testo in lingua **italiana** prevarrà ad ogni effetto